



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Ricerca
Ufficio Trasferimento Tecnologico

Decreto n. 163

LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 22;
- VISTO** il *Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010*, emanato con D.R. n. 207 del 23 aprile 2015;
- VISTO** il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato in € 19.367,00 l'importo minimo degli assegni di ricerca al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) nella seduta del 23 marzo 2016, con la quale è stata approvata la richiesta di conferimento, mediante bando di concorso, di un assegno di ricerca annuale, dell'importo annuo lordo di € 23.463,12 e stabiliti i titoli richiesti per l'ammissione al concorso stesso;
- ATTESO** che l'importo di € 23.463,12, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, graverà sul cap. 3010801 fondi DiCEM - UPB: XiloyannisC13LifeOliveClimaServizi, LIFE11 ENV/GR/942 - Programma di finanziamento europeo LIFE 2014 2020 – Asse prioritario LIFE Climate Change Adaptation, del Bilancio Unico di Ateneo

DECRETA

Art. 1 – Indizione

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM), all'interno del progetto di ricerca di seguito indicato:

SSD	Titolo progetto	Sede	Docente
AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree	"Emissione dei gas ad effetto serra durante la fase di produzione – Analisi del ciclo vita"	Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM)	Prof. Cristos Xiloyannis

Il progetto mira a analizzare i flussi di carbonio nell'oliveto in un contesto LCA. Più specificamente il progetto intende:

- a) Calcolare/analizzare i flussi elementari che entrano nell'ecosistema, in particolare per quanto riguarda il Prog. oLIVE CLIMA come risultano dalle elaborazioni svolte nell'ambito dell'Azione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

C4, vale a dire i vari tipi di input (rifiuti frantoio, legno tritato compostato o meno, infestanti e colture di copertura) e quelli naturali dovuti alla senescenza del raccolto, come organi vegetali (radici, foglie, germogli ecc.).

- b) Analizzare i flussi elementari sotto forma di uscite in termini di gas serra come il CO₂, CO ecc. N₂O originarie dagli ingressi deliberate di cui sopra nei prossimi 100 anni.

Art. 2 – Durata, proroga e/o rinnovo

L'assegno di cui al presente bando ha la **durata di dodici mesi** e può essere prorogato o rinnovato, su proposta del responsabile della ricerca, deliberata dal Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM). La proroga o rinnovo non può essere inferiore all'anno. La durata complessiva del rapporto instaurato con il medesimo soggetto non può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica studiosi/e italiani/e o stranieri/e, senza limiti di età, in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- diploma di laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali, conseguito con il vecchio ordinamento oppure Laurea Specialistica/Magistrale appartenente alle classi 77/S o 74/S o LM 69 o LM 73 o 9/S (Biotechnologie per l'alimentazione), laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento, equiparata a laurea specialistica in Biologia classe 6/S e laurea magistrale in Biologia classe LM-6, o titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base alla vigente normativa;
- curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
- Il titolo di dottore di ricerca in discipline relative a Scienze della Terra, Produttività delle Pianta Coltivate - Sistemi Culturali Forestali e dell'Ambiente o in Scienze Veterinarie, o titolo equivalente conseguito all'estero la cui equipollenza sarà riconosciuta in base alla normativa vigente, costituisce titolo preferenziale ma **NON** obbligatorio per l'ammissione al concorso;

I cittadini stranieri devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono partecipare alla selezione pubblica:

- ❖ personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (ex art. 74, comma 4, D.P.R. n. 382/1980).
- ❖ coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità (**il rapporto di coniugio è riconducibile all'affinità**) entro il quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM), con la Rettrice, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
- ❖ coloro che sono stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- ❖ coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

- ❖ coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. a), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono partecipare alla selezione pubblica i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra citate, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto.

L'assegno di ricerca non può essere conferito ai titolari di assegni di ricerca ex art. 22 L. n. 240/2010 e ai ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L. n. 240/2010, i quali abbiano instaurato rapporti anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti sopracitati, la cui durata complessiva, unitamente al contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi. Nel calcolo di tale limite, non valgono i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

E' richiesta, altresì, idoneità fisica alla collaborazione.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla selezione e il trattamento durante la collaborazione.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione pubblica.

Art. 4 – Incompatibilità

L'assegno di ricerca è incompatibile:

- con altri assegni di ricerca;
- con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno;
- con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia e all'estero

Art. 5 – Presentazione della domanda

La domanda:

- deve essere redatta in lingua italiana, su carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (all. A);
- **deve essere presentata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata;**
- deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite corriere ovvero consegnata a mano direttamente a questa Università – Direzione Generale – Via Nazario Sauro n. 85 – Potenza, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.unibas.it. In questo ultimo caso, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, le istanze e le dichiarazioni presentate saranno valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero, quando è l'autore identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente; c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata.

Per il rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro postale. Qualora il predetto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile;

- deve essere indirizzata a:

Magnifica Rettore
dell'Università degli Studi della Basilicata
Settore Servizi alla Ricerca
Via Nazario Sauro n. 85
85100 – POTENZA

e deve riportare sulla busta la seguente dicitura: **Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca SSD AGR/03 "Emissione dei gas ad effetto serra durante la fase di produzione – Analisi del ciclo vita" – D.R. n. 163 del 13 MAG 2016**.

Nella domanda i candidati devono indicare l'esatta denominazione della selezione cui intende partecipare, indicando il settore scientifico-disciplinare e il titolo del programma di ricerca.

Devono, altresì, indicare il recapito – completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, di numero di telefono – presso il quale si desidera che vengano effettuare eventuali comunicazioni relative alla selezione ed impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

I candidati devono dichiarare, ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) residenza;
- d) cittadinanza;
- e) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisando in quale comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
(in caso contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti pendenti);
- g) il possesso del diploma di laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali, conseguito con il vecchio ordinamento oppure Laurea Specialistica/Magistrale appartenente alle classi 77/S o 74/S o LM 69 o LM 73 o 9/S (Biotechnologie per l'alimentazione), laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento, equiparata a laurea specialistica in Biologia classe 6/S e laurea magistrale in Biologia classe LM-6, o titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base alla vigente normativa; con l'indicazione dell'Università presso la quale lo stesso è stato conseguito, l'anno del conseguimento e il voto riportato;
- h) l'eventuale possesso di titolo di dottore di ricerca in discipline relative a Scienze della Terra, Produttività delle Piante Coltivate - Sistemi Colturali Forestali e dell'Ambiente o in Scienze Veterinarie, o titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base alla vigente normativa, con l'indicazione dell'Università presso la quale lo stesso è stato conseguito e l'anno del conseguimento;
- i) il possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando;
- j) di non avere, al momento della presentazione della domanda, un grado di parentela o affinità (**il rapporto di coniugio è riconducibile all'affinità**) entro il quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM, con la Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

amministrazione;

- k) di non appartenere al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (ex art. 74, comma 4, D.P.R. n. 382/1980);
- l) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di provvedimento disciplinare o di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- m) di godere dei diritti civili e politici; se cittadini stranieri, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- n) di non frequentare corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorati di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- o) di non essere titolare di altri assegni di ricerca;
- p) l'eventuale assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
- q) di non godere di borse di studio, a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, la propria attività di ricerca;
- r) che la durata complessiva dei rapporti instaurati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui alla lett. k) del presente comma, in qualità di titolari di assegni di ricerca ex art. 22 L. n. 240/2010 e ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L. n. 240/2010, non ha superato il limite massimo di dodici anni, anche non continuativi;
- s) di essere fisicamente idoneo alla collaborazione;
- t) per i cittadini stranieri, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- u) per i cittadini italiani, di avere adeguata conoscenza della lingua inglese;
- v) di aver preso visione della normativa prevista dal presente bando e dal *Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010*.

Il candidato, inoltre, è tenuto a specificare, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario al proprio handicap nonché la necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti di ammissione, della copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento, quelle inviate oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando.

Ogni variazione dei dati riportati dal candidato nella domanda di partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata A.R. nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Art. 6 – Documenti da allegare

I candidati devono allegare alla domanda, **a pena di esclusione**:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso del diploma di laurea, o titolo equipollente conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base alla vigente normativa, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito, l'anno del conseguimento e il voto riportato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base alla vigente normativa, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e l'anno del conseguimento;
- curriculum scientifico professionale datato e sottoscritto;

e, a pena di non valutazione:

- pubblicazioni, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente bando, che possono essere presentate in originale o in copia conforme all'originale. La conformità all'originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. C), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione oppure inviata allegando una fotocopia del proprio documento di identità valido;
- ogni altro titolo, in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. C), ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione scientifica e l'attitudine alla ricerca. Il possesso dei titoli può essere attestato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B);
- elenco, sottoscritto e datato dal candidato, dei titoli e documenti presentati.

Ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione di conformità all'originale di una copia di una pubblicazione o di un titolo può essere apposta in calce alla copia stessa.

Tutta la documentazione cartacea è richiesta anche in formato digitale non modificabile da includere nel plico predisposto da ciascun candidato.

Nel caso di utilizzo della Posta Elettronica Certificata, tutta la documentazione deve essere in formato non modificabile.

Tutti i titoli devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, così come le pubblicazioni dovranno essere già edite entro il medesimo termine.

Non verranno presi in considerazione titoli e/o pubblicazioni inviati dopo il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi della normativa vigente. Si fa eccezione per le pubblicazioni in lingua inglese, per le quali non è necessaria la traduzione italiana.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Possono, altresì, utilizzare le medesime dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi sopracitati gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 7 – Esclusione

Sono esclusi dalla selezione tutti coloro i quali presentano domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, della sottoscrizione e della datazione del curriculum e dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, o che, per qualsiasi causa, non siano state presentate entro il termine prescritto al precedente art. 5.

Art. 8 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, costituita, a norma del comma 2, art. 13 del *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex legge n. 240/2010*, da tre professori e/o ricercatori, incluso il responsabile scientifico del progetto, è nominata dalla Rettore con proprio Decreto.

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante e valuta l'equipollenza del titolo conseguito all'estero soltanto al fine dell'ammissione al concorso.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della selezione

La selezione ha luogo per titoli e colloquio.

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.

Per ciascun candidato, la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti, di cui 70 punti complessivi per i titoli e 30 punti per il colloquio.

La Commissione valuta, tra i titoli: pubblicazioni, titoli scientifici e accademici, attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (devono essere attestate la decorrenza e la durata di tale attività).

Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70 nella valutazione dei titoli.

L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo. I risultati della valutazione dei titoli sono resi agli interessati prima del colloquio, mediante affissione presso la sede in cui si effettua il colloquio stesso.

Il colloquio, per gli studenti stranieri, può essere svolto per via telematica, purché sia assicurata la pubblicità della seduta.

Il colloquio si intende superato se i candidati riportano un punteggio pari ad almeno 24/30.

Al termine dei colloqui, la Commissione predispose l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà subito affisso nella sede di svolgimento dei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

colloqui stessi.

La Commissione forma la graduatoria di merito, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età. Gli atti della Commissione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto rettorale.

Art. 10 – Argomenti del colloquio

Il colloquio verterà sui temi relativi al ruolo della sostanza organica sulla qualità dei suoli, l'impatto delle tecniche tradizionali ed alternative di gestione del terreno sul ciclo vita, bilancio del carbonio, nutrizione minerale delle colture arboree con particolare riferimento all'olivo.

Il candidato italiano dovrà dimostrare anche un'adequata conoscenza della lingua inglese.

Il candidato straniero dovrà dimostrare un'adequata conoscenza della lingua italiana. Per il candidato straniero è anche prevista una prova in italiano.

Art. 11 – Conferimento dell'assegno di ricerca

L'assegno di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato che regola la collaborazione all'attività di ricerca, definendo diritti e doveri delle parti.

Il vincitore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di conferimento, convocato per la sottoscrizione dell'accordo, pena la decadenza, produce contestualmente, in originale o in copia autentica, i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel bando, nonché i titoli che hanno dato luogo a valutazione.

Analoga documentazione sarà richiesta ai cittadini stranieri, ai sensi della vigente normativa.

Gli assegni di ricerca non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 12 – Decadenza, risoluzione e rinuncia

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non si presentino presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM), nei termini previsti dal precedente art. 11.

Il contratto per l'assegno di ricerca può essere risolto, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dal Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM), per violazione del regime delle incompatibilità. Il contratto per l'assegno di ricerca può essere inoltre risolto, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio su proposta motivata dal Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM), per:

- a) inadempimento, per il quale si fa rinvio all'art. 1453 e seguenti del codice civile;
- b) giudizio negativo motivato espresso dal responsabile scientifico sull'attività svolta dall'assegnista.

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione al responsabile scientifico e al Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 13 – Trattamento economico, fiscale e previdenziale

L'importo lordo complessivo annuo dell'assegno di ricerca di cui al presente bando è di € 23.463,12, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo, da corrispondere in rate mensili posticipate.

L'imponibile a favore dell'assegnista verrà determinato in ragione della posizione previdenziale posseduta.

Agli assegni di ricerca si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476;
- in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al D.M. 12 luglio 2007;
- in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

L'onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile presso terzi è a carico degli assegnisti di ricerca.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Università degli Studi della Basilicata garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni di cui al predetto D.Lgs. n. 196/2003, l'Università degli Studi della Basilicata, quale titolare dei dati inerenti alla presente selezione, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività connesse e strumentali al presente bando e all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo e che lo stesso avverrà con l'utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando e per l'eventuale gestione della carriera dell'assegnista; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà l'ammissione alla selezione.

I candidati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, attraverso le modalità di esercizio previste dai successivi artt. 8, 9 e 10.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Ricerca.

Art. 15 – Restituzione dei titoli e delle pubblicazioni

Al termine della selezione, decorsi i termini per gli eventuali ricorsi, i candidati possono richiedere la restituzione di titoli e pubblicazioni.

Art. 16 – Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico – Settore Servizi alla Ricerca – Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro n. 85 – 85100 Potenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 17 – Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio al *“Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010”*, alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare all'art. 22 e alla vigente legislazione in materia.

Art. 18 – Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato nell'Albo Ufficiale on-line dell'Ateneo, nonché sul sito web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo www.unibas.it, nella sezione “Ricerca”, link “Programmi di ricerca”, e, per estratto, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea.

Potenza,

13 MAG. 2016



LA RETTRICE
(Prof.ssa Aurelia SOLE)